

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 601**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare»

*(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 gennaio 2006)**

---

## Relazione illustrativa

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento n. 178/2002/CE che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Il presente decreto legislativo è emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) il quale consente al Governo di adottare decreti legislativi per sanzionare regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare e che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare", rappresenta il primo atto normativo che l'Unione Europea ha emanato in seguito agli impegni che la stessa ha assunto nel Libro Bianco del 2001 nell'ambito della sicurezza alimentare. Gli obiettivi che l'U.E. si è prefissata hanno comportato una revisione della legislazione comunitaria relativa alla produzione, commercializzazione e controllo degli alimenti, finalizzata al raggiungimento di un aumento del grado di sicurezza dei medesimi e l'identificazione e la definizione delle responsabilità dei soggetti coinvolti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi destinati alla produzione alimentare.

Uno degli strumenti a disposizione degli organi di controllo nel caso in cui un alimento possa costituire un rischio per il consumatore è quello relativo alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi di cui agli articoli 18-20 del Regolamento (CE) 178/2002. Per rintracciabilità, ai sensi dell'articolo 1 del citato regolamento deve intendersi: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime, attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Con il Decreto Legislativo in esame sono stati individuati, pertanto, gli articoli (18-20) del Regolamento n. 178/2002 relativi alla rintracciabilità, la cui inosservanza rende necessaria una disciplina sanzionatoria da parte delle Autorità di controllo.

**L'Articolo 1:** definisce il campo di applicazione del presente decreto legislativo: in particolare la disciplina sanzionatoria si applica alle violazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002.

**L'ARTICOLO 2 :** stabilisce le sanzioni per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non istituiscono, in ottemperanza all'articolo 18 del Regolamento (CE) 178/2002, un sistema in grado di consentire di individuare chi ha fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione di un alimento o di una sostanza che entra a far parte di un alimento o di un mangime, nonché gli operatori medesimi che non istituiscono un sistema in grado di permettere di individuare le imprese alle quali loro stessi hanno fornito un alimento, un mangime o un animale, (art. 18 comma 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002. In merito a tale procedura di "rintracciabilità" si ritiene opportuno chiarire che le modalità attraverso le quali gli operatori del settore alimentare e dei mangimi possono adempiere a tale obbligo sono autonomamente scelte ed applicate dagli operatori stessi, in relazione alla dimensione, alla tipologia e alla specificità dell'attività svolta. Quindi, l'istituzione del sistema che deve consentire di individuare l'alimento e il mangime è assolutamente rimessa alla discrezionalità del singolo operatore che può liberamente individuare le modalità operative che ritiene più idonee allo scopo di "rintracciare" i propri prodotti, modalità che possono, quindi consistere nella mera annotazione manuale di un registro, così come, invece, nell'utilizzo di personal computer.

**L'ARTICOLO 3:** il comma 1 del presente articolo fissa le sanzioni per la mancata osservanza, da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, delle prescrizioni di cui agli articoli 19 e 20 , comma 1 del Regolamento (CE) 178/2002, ossia ogni qualvolta non hanno attivato le opportune procedure di ritiro dal mercato di un alimento, di un mangime o di un animale, nel caso in cui hanno motivo di ritenere che l'alimento, il mangime o l'animale che gli operatori stessi hanno importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito e, in ogni caso, non più sotto il loro controllo, non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare.

Il comma 2 del medesimo articolo sanziona la mancata informazione all' Autorità competente dell'attivazione delle procedure di ritiro dal mercato di alimenti o mangimi o animali ed è riconducibile alle fattispecie di cui agli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) 178/2002 .

Il comma 3 , sanziona la mancata collaborazione dei citati operatori con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento o da un mangime e si riferisce alle fattispecie di cui al comma 4 degli articoli 19 e 20 del più volte citato Regolamento.

**L'ARTICOLO 4:** stabilisce le sanzioni da applicare agli operatori del settore alimentare e dei mangimi nel caso di violazione agli articoli 19 e 20 , comma 1 del Regolamento (CE) n. 178/2002, sia nel caso in cui non hanno attivato un sistema di informazione efficace ed accurato sui motivi del ritiro quando l'alimento o il mangime è arrivato al consumatore o all'utilizzatore finale, sia nel caso in cui non abbiano richiamato l'alimento o il mangime quando altre misure non sono sufficienti a garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica.

**L'ARTICOLO 5:** prevede che in caso di violazione, degli articoli 19 e 20, comma 2, del Reg. (CE) n. 178/2002 gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che svolgono attività di vendita al dettaglio o di distribuzione di alimenti e mangimi che non incidono in alcun modo sulla loro sicurezza ed integrità, sono sanzionati se non avviano procedure per il ritiro dal mercato di prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e se non attuano gli opportuni interventi predisposti dal responsabile della produzione, trasformazione e lavorazione e dalle autorità competenti per il ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi.

**L'ARTICOLO 6:** l'articolo sanziona il comportamento dell'operatore del settore dei mangimi nel caso in cui, fatte salve particolari disposizioni dell'Autorità competente, non abbia provveduto alla distruzione della partita, del lotto o consegna di un mangime non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare.

**L'ARTICOLO 7:** esso prevede, in caso di reiterazione delle violazioni, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, anche la sospensione del provvedimento autorizzativo per lo svolgimento dell'attività. Viene richiamata, infine,, l'applicazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare*

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 3;

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997 n.155 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992,n.109 e successive modificazioni;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Viste le Linee guida sulla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

Acquisito il parere della la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisisti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

Su proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, e delle attività produttive.

Emana

il seguente decreto legislativo

ART.1

*(Campo di applicazione)*

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002/CE che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in prosieguo Regolamento.

## ART.2

*(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del Regolamento. (CE) 178/2002 in materia di rintracciabilità)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro tremila.

## ART.3

*(Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) 178/2002 relativi all'avvio delle procedure per il ritiro dal mercato)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità non è conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro diciottomila.

2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, avendo attivato la procedura di ritiro di cui al comma 1 non ne informano contestualmente l'autorità competente, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro tremila.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali non forniscono alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro dodicimila.

## ART.4

*(Violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori di cui agli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE)178/2002)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, avendo importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al consumatore od all'utilizzatore, non informano questi ultimi circa i motivi dell'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro dodicimila.

## ART.5

*(Violazione degli obblighi nei confronti dell'operatore che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) 178 del 2002)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi svolgenti attività di vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti o mangimi, che non incidono sulla sicurezza o integrità dell'alimento o del mangime, i quali non avviano procedure, nei limiti della propria attività, per il ritiro dal mercato di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro tremila.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui gli stessi operatori non attuino, per quanto di competenza, gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e dalle autorità competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi

## ART.6

*(Violazione degli obblighi specifici a carico degli operatori del settore dei mangimi di cui all'articolo 20 del Regolamento (CE)178/2002)*

1. Fatte salve le eventuali diverse disposizioni impartite dall'Autorità competente, gli operatori del settore dei mangimi i quali, dopo il ritiro dal mercato di mangime non conforme ai requisiti di sicurezza, non provvedono alla distruzione della partita, del lotto o della consegna di tale mangime, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro tremila.

## ART.7

*(Disposizioni finali)*

1. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di sette ad un massimo di quindici.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.
3. Le disposizioni dell' articolo 2 non si applicano al settore vitivinicolo disciplinate dal Regolamento (CE) 1493/1999.
4. Le Regioni e Province autonome provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Parere ai sensi dell'art.2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento(CE) n.178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Repertorio atti n. 2363 del 24 novembre 2005.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 24 novembre 2005:

**VISTO** il Regolamento CE 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare e che, in particolare agli articoli 18, 19 e 20, fissa le procedure sulla rintracciabilità, sugli obblighi degli operatori e sul ritiro dal mercato di alimenti e mangimi non conformi ai requisiti di sicurezza;

**VISTA** la Legge comunitaria 31 ottobre 2003, n. 306 che affida al Governo le disposizioni in merito a sanzioni penali o amministrative conseguenti a violazioni di direttive e di regolamenti comunitari per i quali non siano già previste sanzioni;

**VISTO** lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento(CE) n.178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, su proposta dei Ministri delle Politiche comunitarie e della Giustizia, di concerto con i Ministri della Salute, delle Politiche agricole e forestali e delle Attività produttive, e pervenuto alla Segreteria di questa Conferenza da parte del Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. 20931 del 18 ottobre 2005 e trasmesso il 21 ottobre del corrente anno alle Regioni e Province autonome;

**CONSIDERATO** che, nel rispetto dei criteri di delega, stabiliti dall'articolo 3 di detta legge ed al fine di una migliore armonizzazione delle disposizioni nazionali con quelle degli altri Stati membri, lo schema di decreto in esame disciplina la normativa sanzionatoria per violazioni di quanto disposto dal citato Regolamento comunitario;

**CONSIDERATI** gli esiti dell'incontro tecnico tenutosi l'11 novembre del corrente anno, conclusosi con avviso favorevole;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**CONSIDERATO** che nella seduta del 17 novembre 2005 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura gli Assessori regionali competenti in materia, pur confermando l'avviso favorevole, già espresso in sede tecnica, hanno sottolineato, nel contenuto del provvedimento, l'affidamento alle Regioni di maggiori funzioni e competenze senza un corrispondente trasferimento di adeguate risorse finanziarie;

**PRESO ATTO** che in tale sede il Ministro delle politiche agricole e forestali, approvando quanto ravvisato dagli Assessori regionali, ha rinviato la soluzione delle problematiche esposte riguardo al provvedimento, alla sede parlamentare nel prosieguo del relativo *iter*;


**CONSIDERATO** che nella odierna seduta di questa Conferenza i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano hanno espresso il loro avviso favorevole;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento(CE) n.178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

IL SEGRETARIO  
Dott. Riccardo Carpino

*R. Carpino*



IL PRESIDENTE  
Sen. Prof. Enrico La Loggia

*E. La Loggia*